

FOGLIO INFORMATIVO

Redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare ai sensi dell'art. 16 della legge 108/1996, del titolo VI del T.U. Bancario e successive modifiche, della Delibera CICR del 4 marzo 2003, del Provvedimento di attuazione della Banca d'Italia del 25 luglio 2003, del Provvedimento UIC del 29 aprile 2009, delle disposizioni di Banca d'Italia sulla "trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" 15 luglio 2015 e D.Lgs 72 del 21/04/2016 e successive integrazioni e modifiche.

Le informazioni contenute in questo FOGLIO INFORMATIVO non costituiscono offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del Codice Civile

Sezione I – Informazioni sul mediatore.

Finleal Srl -(di seguito anche "Finleal") è una società di diritto italiano con sede in Via Vecchia Ferriera 4/a, Vicenza VI 36100 iscritta al Registro delle Imprese di Vicenza, C.F. e P.IVA 02119250245 e nell'Elenco dei Mediatori Creditizi tenuto presso l'Organismo di cui all'art. 128-undecies TUB al n. M1. Il capitale sociale di Finleal Srl è pari ad € 120.000,00 i.v.

Finleal Srl è assicurata per i rischi professionali con AVIVA Italia SPA – con polizza n 6125389-10-3339 emessa il 26/03/2016.

Sezione II – Caratteristiche e rischi tipici della mediazione creditizia.

La mediazione creditizia è l'attività di colui che professionalmente, anche se a titolo non esclusivo, ovvero abitualmente, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela allo scopo della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Il servizio offerto dal mediatore creditizio si limita alla messa in relazione delle banche o degli intermediari finanziari con la potenziale clientela e non garantisce l'effettiva erogazione del finanziamento richiesto.

Il mediatore creditizio dev'essere iscritto nell'apposito Elenco tenuto presso l'OAM (www.organismo-am.it).

L'iscrizione non è necessaria quando l'attività di raccolta di domande di finanziamento è svolta strumentalmente ad un'altra attività professionale come, ad esempio, i prestiti finalizzati al consumo.

I mediatori creditizi svolgono la loro attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Ad essi è vietato concludere contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito ad eccezione della mera consegna degli assegni non trasferibili integralmente compilati dalle banche e dagli intermediari finanziari o dal cliente.

E' invece possibile per i mediatori creditizi raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell'intermediario erogante e inoltrare tali richieste a quest'ultimo.

Per l'espletamento della propria attività, il Mediatore Creditizio potrà rivolgersi a banche e/o intermediari finanziari con i quali intrattiene un rapporto di collaborazione stipulato in virtù di precisi accordi distributivi (operatività "in convenzione"), oppure rivolgersi liberamente a banche e/o intermediari con le quali non intrattiene alcun rapporto di collaborazione stipulato in base a precisi accordi distributivi di prodotti ma con i quali siano state definite esclusivamente modalità di comunicazione di oneri eventualmente a carico del cliente e che andranno inseriti nel calcolo del TAEG (operatività fuori convenzione). Gli estremi delle banche/finanziarie alle quali il Mediatore Creditizio potrà rivolgersi per espletare l'incarico assegnato, sono rilevabili nell'allegato A) del presente foglio informativo.

Nel caso di operatività "in convenzione" l'attività del Mediatore creditizio potrebbe essere esercitata in conflitto di interessi.

Non essendo possibile identificare il Finanziatore in sede di primo contatto o di prima trattativa e la relativa commissione che lo stesso potrebbe riconoscere al Mediatore per l'operatività "in convenzione", lo stesso compenso verrà comunicato entro la data di erogazione del finanziamento e comunque attraverso il foglio informativo europeo standardizzato.

Le prestazioni economiche del Mediatore Creditizio sono regolate all'Art. 1755 del codice civile e non vengono compensate tra le parti.

Nel caso in cui l'erogazione del finanziamento avvenga per l'intervento di uno o più finanziatori in convenzione, il Mediatore, su richiesta del cliente consumatore, fornisce informazioni comparabili circa l'ammontare delle commissioni percepite da ciascun finanziatore.

La società presta anche servizi di consulenza ed opera prestando il proprio servizio di intermediazione a favore di più intermediari/banche e/o soggetti finanziari.

Il **rischio tipico** della mediazione creditizia consiste nella possibilità che non venga reperita una banca o un altro intermediario finanziario disposti a concedere il finanziamento in tutto o in parte al cliente che si rivolge al mediatore creditizio.

Sezione III – Condizioni economiche della mediazione creditizia.

L'attività di mediazione creditizia è svolta a titolo oneroso e concordata tra il Mediatore Creditizio e il cliente (da ora anche "le parti") esclusivamente in forma scritta attraverso un mandato oneroso (da ora anche "mandato" o "contratto").

I costi massimi che il Cliente può essere tenuto a sostenere sono indicati nell'elenco che segue, sotto forma di provvigione calcolata sul valore erogato del finanziamento:

- Provvigioni di mediazione, indicate nella misura massima, spettanti al mediatore da parte del cliente: 5% (cinqueper cento) calcolata sul capitale netto erogato dalla banca o dall'intermediario finanziario.
- Provvigioni di mediazione, se previste, spettanti al mediatore dalla banca o dall'intermediario finanziario, nella misura massima indicata nei fogli informativi delle singole banche o dei singoli intermediari finanziari ed, in tal caso, allegati al presente in relazione al tipo di finanziamento richiesto.
- Spese a carico del cliente per rinnovo fido e/o ampliamento fido 5,00% (cinquevirgolazeroper cento) (max)
- Spese a carico del cliente per rinnovo fidejussione 5,00% (cinquevirgolazeroper cento) (max)
- Spese di istruttoria a carico del cliente spettanti al mediatore Euro 5.000,00 (cinquemilavirgolazero) (max)
- Spese a carico del cliente per la presentazione della pratica a cadauno istituto bancario o intermediario finanziario e/o consorzio di garanzia convenzionato Euro 500,00 (cinquecentovirgola zero) (max)
- Spese a carico del cliente documentate dal mediatore (spese postali, bolli, visure catastali, visure protesti etc.) a preventivo/consuntivo.
- Spese a carico del cliente dovute al mediatore relative a servizi accessori/opzionali (contratti di assicurazione, convenzioni con soggetti esterni etc.) a preventivo/consuntivo.
- Qualora il Cliente receda dal contratto senza giustificato motivo, abbia fornito notizie o documentazione non corrispondente al vero, abbia stipulato contratto nei sei mesi precedenti con altro mediatore, sia in stato di perdurante insolvenza verso banche e/o terzi oppure sia stato dichiarato fallito o colpito da altra procedura concorsuale, verrà applicata una commissione percentuale a titolo di penale nella misura minima del 10% e massima del 50% qualora ciò avvenga antecedentemente alla delibera positiva da parte dell'Istituto finanziatore e nella misura intera -100%- ove ciò avvenga posteriormente alla delibera positiva da parte dell'Istituto finanziatore.

Sezione IV – Principali Clausole contrattuali che regolano la mediazione creditizia.

<p>Durata: Il contratto di mediazione creditizia ha una durata di mesi 6 dalla data della sua sottoscrizione e per tale periodo è irrevocabile; alla scadenza di detto termine, il vincolo contrattuale si intenderà tacitamente prorogato per eguale periodo. Eventuale successivo rinnovo avrà efficacia solo se effettuato per iscritto.</p>
<p>Recesso nel caso di offerta fuori sede: Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore, egli ha diritto di recedere da contratto di mediazione creditizia, senza alcuna penalità e senza indicarne il motivo, entro 14 giorni dalla sottoscrizione dello stesso. Il recesso deve essere comunicato a mezzo lettera raccomandata a/r. Il recesso può altresì essere comunicato mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive. La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini previsti dal codice o dal contratto, ove diversi. L'avviso di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso.</p>
<p>Modalità di conferimento dell'incarico: L'incarico può essere conferito secondo la seguente modalità: a) <i>in esclusiva ed irrevocabile:</i> in tal caso il cliente non può ricercare autonomamente il finanziamento e non può recedere dal contratto prima della scadenza. In tali casi il Cliente è tenuto al pagamento di una penale;</p>
<p>Obblighi informativi del cliente: è fatto obbligo al cliente di fornire a Finleal Srl la documentazione espressamente richiesta dalla medesima entro 10 giorni lavorativi e di fornire indicazioni veritiere chiarendo, altresì, espressamente l'esistenza a proprio carico di eventuali protesti, procedure concorsuali e/o esecutive in corso, ipoteche, pignoramenti o altre iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli insistenti su beni di cui abbia la proprietà o rispetto ai quali sia titolare di altri diritti reali.</p>
<p>Recesso del Mediatore e risoluzione del contratto: Nel caso in cui l'incarico di mediazione creditizia sia conferito con esclusiva e sia irrevocabile, il Mediatore Creditizio ha facoltà di risolvere con effetto immediato il contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa comunicazione scritta da inviarsi mediante raccomandata a/r, nelle seguenti ipotesi: a) mancata consegna da parte del Cliente dei documenti necessari per l'analisi e l'istruttoria; b) violazione da parte del Cliente dell'obbligo di fornire dati e informazioni corrispondenti al vero; c) dichiarazioni inesatte o non veritiere del Cliente.</p>
<p>Penali: Qualora il Cliente receda dal contratto senza giustificato motivo, abbia fornito notizie o documentazione non corrispondente al vero, abbia stipulato contratto nei sei mesi precedenti con altro mediatore, sia in stato di perdurante insolvenza verso banche e/o terzi oppure sia stato dichiarato fallito o colpito da altra procedura concorsuale, verrà applicata una commissione percentuale a titolo di penale nella misura minima del 10% e massima del 50% qualora ciò avvenga antecedentemente alla delibera positiva da parte dell'Istituto finanziatore e nella misura intera -100%- ove ciò avvenga posteriormente alla delibera positiva da parte dell'Istituto finanziatore.</p>
<p>Foro Competente: Per qualunque controversia che potesse sorgere in dipendenza del contratto di mediazione creditizia è esclusivamente competente il Foro di Verona. Le disposizioni relative al foro competente non trovano applicazione nel caso in cui il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo.</p>
<p>Assenza di garanzie: Il Mediatore Creditizio non presta alcuna garanzia in ordine all'accoglimento della richiesta di finanziamento da parte delle banche e degli altri intermediari finanziari, ai quali, è riservata in via esclusiva e rimessa al loro insindacabile giudizio, la facoltà di non accogliere le richieste di finanziamento nel caso di non soddisfacente esito dell'esame sul merito creditizio del Cliente. Il Mediatore Creditizio, pertanto non potrà essere in alcun modo ritenuto responsabile dell'operato delle banche e degli altri intermediari finanziari, anche nel caso di mancata concessione del Finanziamento. Il Mediatore Creditizio non presta alcuna garanzia in merito al corretto adempimento da parte delle banche e degli altri intermediari finanziari degli impegni assunti con il Finanziamento e, pertanto, non potrà essere ritenuto a nessun titolo responsabile di eventuali inadempimenti o omissioni imputabili alle banche ed agli altri intermediari finanziari.</p>

Sezione V – Gestione reclami

Il Mediatore Creditizio ha istituito un apposito ufficio per la gestione dei reclami al quale il cliente potrà rivolgersi in caso di bisogno. Il reclamo dovrà necessariamente essere effettuato per iscritto mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno che contenga almeno i seguenti riferimenti:

Elementi da riportare nel reclamo	Indirizzo a cui inviare il reclamo tramite lettera a/r
<ol style="list-style-type: none"> 1. nominativo/denominazione del Cliente 2. recapiti del Cliente 3. data del contratto di mediazione 4. riferimenti delle persone incaricate del Mediatore Creditizio con le quali si è entrati in contatto 5. motivazione del reclamo 6. richiesta nei confronti del Mediatore Creditizio 	<p>Finleal Srl – Direzione – Ufficio Reclami 36100 Vicenza (Vi) Via Vecchia Ferriera 4/a</p>

Sezione VI – Definizioni

Termine	Significato
Cliente	qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che intenda entrare in relazione con banche o intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il termine del mediatore creditizio
Finanziamento	si intendono le seguenti tipologie di finanziamento: (i) locazione finanziaria, (ii) acquisto di crediti, (iii) credito al consumo così come definito dall'art. 121 del TUB, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento, (iv) credito ipotecario, (v) prestito su pegno e (vi) rilascio di fidejussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito
Offerta fuori sede	l'attività di mediazione creditizia svolta in luogo diverso dal domicilio, dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del mediatore creditizio
Locale aperto al pubblico	il locale accessibile al pubblico e qualunque locale adito al ricevimento del pubblico per l'attività di mediazione creditizia, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo
Intermediari Finanziari	società cui è riservato l'esercizio delle attività finanziarie di cui all'artt. 106 e 107 T.U.B. (tra le quali rientrano i finanziamenti in qualsiasi forma) e che, a tal fine, devono essere iscritte in un apposito elenco tenuto dalla Banca d'Italia
Penale	somma di denaro destinata a risarcire i danni provocati dall'inadempimento degli obblighi previsti nel contratto
T.U.B.	Testo Unico Bancario adottato con d.lgs. 1 settembre 2003, n. 385
OAM	Organismo per l'elenco dei Agenti in Attività Finanziaria e Mediatori Creditizi

